



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

Cassa integrazione in deroga per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti art. 17 D.L. 9/2020 e art. 22 D.L. 18/2020

➤ **DATORI DI LAVORO BENEFICIARI**

Tutti gli enti religiosi civilmente riconosciuti sia per l'attività istituzionale (per, ad esempio, sacrista, segretaria parrocchiale, educatore dell'oratorio) sia per l'attività commerciale per cui non godono di nessun altro ammortizzatore sociale (ad esempio, le scuole con almeno 5 dipendenti partecipano al Fondo di Solidarietà e quindi sono escluse dalla Cassa Integrazione in deroga).

Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Milano sono tutti ubicati all'esterno dell'iniziale zona rossa (i dieci comuni identificati per primi come focolai), quindi seguiranno le indicazioni per i beneficiari di Cassa Integrazione in Deroga "ex art. 17 del Decreto 9/2020"

I datori di lavoro devono trasmettere le domande soltanto alla Regione Lombardia in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, pertanto, le richieste non dovranno essere presentate all'INPS. Le istanze dovranno essere inserite per via telematica nel sistema informativo regionale "Finanziamenti on line" indirizzo <https://gefo.servizirl.it/dgformazione/> dalla data di apertura del sistema anche per il tramite dei consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dovranno essere formalizzate entro il 31 agosto 2020.

Ciascun datore di lavoro deve comunicare, con apposita dichiarazione che sarà successivamente messa a disposizione dalla Regione sul proprio sito la rendicontazione delle ore di sospensione effettivamente utilizzate dai lavoratori. La mancanza di tali comunicazioni, la loro incompletezza o incongruenza determinano l'impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.

➤ **LAVORATORI BENEFICIARI**

1. Tutti i lavoratori compresi gli apprendisti
2. Lavoratori a termine – Fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (esclusi stagionali del turismo)
3. Lavoratori intermittenti – Limite delle giornate di lavoro effettuate come media mensile delle ore lavorate negli ultimi dodici mesi
4. Lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti.

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

La condizione essenziale, ovviamente, è che l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus abbia sospeso del tutto o almeno ridotto l'attività lavorativa dei propri dipendenti. Pertanto i giorni e le ore retribuite dalla Cassa Integrazione non possono essere passate a lavoro neanche in modalità smart-working.

➤ **PROCEDURA SINDACALE** **(NON NECESSARIA per datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti)**

1. Comunicazione preventiva al sindacato (Allegato 1)
2. Consultazione ed esame congiunto in via telematica - Entro 5 giorni lavorativi da comunicazione, se richiesto dal sindacato
3. Accordo sindacale – Modello standard (Allegato 2)
4. Contenuti accordo
 - a. attestare l'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD
 - b. potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale
 - c. sottoscritto l'accordo sindacale, ovvero in caso di mancato accordo ovvero decorsi i 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, i datori di lavoro possono presentare la domanda telematica di CIGD

➤ **DURATA MASSIMA**

13 settimane (di cui 4 ai sensi dell'art. 17 D.L. 9/2020 e 9 ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 fino alla fine dell'emergenza sanitaria.

Le Parrocchie che hanno regolarmente pagato gli stipendi di marzo, **chiederanno la cassa integrazione indicando nella domanda il 1 aprile come data di inizio. La domanda può essere presentata anche dopo tale data.**

➤ **IMPORTO**

Pagamento diretto da parte INPS al dipendente

80% della retribuzione globale persa con un limite mensile massimo:

Retribuzione < /= a € 2.159,48 – massimale lordo pari a € 998,18

Retribuzione > a € 2.159,48 – massimale lordo pari a € 1.199,72

Il datore di lavoro, con un apposito accordo con i dipendenti, può con le sue risorse integrare la parte mancante della retribuzione.

Il versamento dell'importo da parte dell'INPS potrebbe richiedere alcune settimane. I lavoratori possono chiedere l'anticipazione dell'indennità spettante ad una Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro.